

COPIA

COMUNE DI CINTANO

Città Metropolitana di Torino



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Urgente di Prima convocazione – Seduta pubblica

N. 6

Del 26/03/2018

OGGETTO: Tributo servizio rifiuti - TARI. Approvazione piano finanziario anno 2018. Determinazione tariffe, numero di rate e scadenze.

L'anno **2018**, addì **ventisei** del mese di **marzo**, alle ore **diciannove** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze .

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano :

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
GIOVANDO Giacomo Antonio	Presidente	X	
CHIUMINATTO Daniele	Vice Sindaco	X	
CONTINI Daniela	Consigliere	X	
RIVA ROVEDA Roberto	Consigliere	X	
GIACOLETTO PAPAS Pietro Martino	Consigliere	X	
GIACOLETTO Davide	Consigliere	X	
ZUCCO ALBERTO Pierenrico Luigi	Consigliere		X
GIOVANDO Claudia	Consigliere		X
BOMBONATO Pier Franco	Consigliere		X
Totale		6	3

Assiste alla seduta con funzioni consultive, referenti ed assistenza il Segretario Comunale Dr. Claudio Riccardo GIACHINO.

Il Sindaco Presidente GIOVANDO Giacomo Antonio , riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, invitando i convenuti a trattare e discutere l'argomento posto all'ordine del giorno.

**OGGETTO: Tributo servizio rifiuti - TARI. Approvazione piano finanziario anno 2018.
Determinazione tariffe, numero di rate e scadenze.**

Deliberazione n. 6 del 26/03/2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Dato atto che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

Tenuto conto della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

Visto il comma 682 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che stabilisce che "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC";

Considerato che, con riferimento alla Tassa Rifiuti (TARI) la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013, n. 124;

Viste le disposizioni dei commi 641, 642 643 e successivi dell'art. 1 della Legge di Stabilità n. 147/2013 che vanno a disciplinare la TARI e che riprendono in gran parte le norme e le strutture della TARES istituite con decreto legge n. 201/2011 e che richiamano esplicitamente il sistema previsto nel D.Lgs. n. 22 del 5/2/1997 (Decreto Ronchi) che istituiva il metodo normalizzato;

Considerato che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- L'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- Il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- La possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto del principio “*chi inquina paga*” sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea in base alla superficie occupata;

Considerato che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni,
- e) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 34 del 19.12.2017 ad oggetto: “TARI 2018 - Approvazione Piano Finanziario” con la quale si deliberava di rinviare l'approvazione delle tariffe per l'anno 2018 ad un prossimo Consiglio Comunale da tenersi entro la data di scadenza dei termini di legge previsti per l'approvazione del Bilancio 2018;

Preso atto che l'Assemblea Consortile del Consorzio Canavesano Ambiente ha approvato i piani finanziari dei costi del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti per l'anno 2018;

Dato atto che occorre provvedere all'approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2018, riguardante il Comune di Cintano, che ammonta ad € 31.573,59 IVA esclusa;

Considerato che l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Considerato altresì che si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e s.m.i.;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge di stabilità 2016 (208/2015), che non consente di introdurre nuovi tributi, se già non istituiti con regolamento comunale negli anni precedenti, e che disciplina inoltre, il blocco dei tributi, impedendo aumenti di aliquote, tariffe e delle addizionali per il 2018, a

prescindere dal momento in cui siano state adottate le relative delibere. Da constatare che non rientra nel blocco solo la Tari, il cui gettito serve a coprire integralmente il costo del servizio di smaltimento rifiuti.

Ritenuto di approvare il prospetto delle categorie e delle tariffe TARI per il 2018 come segue:

CATEGORIA	DESCRIZIONE	Q.F.
2	Negozi	3,47
3	Alberghi, locande, pensioni, ristoranti, mense	3,25
4	Collegi, convitti, case di riposo	1,18
5	Abitazioni	1,18
6	Esercizi commerciali	3,47
7	Uffici professionali	3,47
8	Teatri, circoli, sale da ballo	3,47
9	Stabilimenti industriali	2,32
10	Scuole e uffici	0,61
101	Esente di tassazione	0,00

Considerato che l'approvazione di tali tariffe presta efficacia dal 1° gennaio 2018, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 169 L. 296/2006, il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato infine che l'art 1, comma 688 della legge 147/2013 stabilisce che “ Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI.”

Considerato che l'art. 1, comma 688 della Legge si stabilirà per l'anno 2014, nel disciplinare la riscossione della IUC, demanda ai Comuni la determinazione delle scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;

Ravvisata pertanto la necessità di stabilire le seguenti scadenze di versamento TARI per l'anno 2018:
n. 3 rate con scadenza:

31.07.2018
30.09.2018
30.11.2018

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 31/07/2015 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC “Imposta Unica Comunale”;

Visto l'art. 52 del D.Lgs n. 446 del 15 dicembre 1997;

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente :*"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge di stabilità 2016 (208/2015), che non consente di introdurre nuovi tributi, se già non istituiti con regolamento comunale negli anni precedenti, e che disciplina inoltre, il blocco dei tributi, impedendo aumenti di aliquote, tariffe e delle addizionali per il 2018, a prescindere dal momento in cui siano state adottate le relative delibere. Da constatare che non rientra nel blocco solo la Tari, il cui gettito serve a coprire integralmente il costo del servizio di smaltimento rifiuti.

Richiamato il D.M. 9.02.2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15.02.2018 n. 38, ai sensi del quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018 è stato prorogato al 31.03.2018;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi di legge,

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare il Piano Finanziario del servizio di raccolta e trasporto rifiuti del Comune di Cintano per l'anno 2018 così come comunicato dal Consorzio Canavesano Ambiente ammontante ad € 31.573,59 oltre IVA 10%, per un totale complessivo di € 34.730,95;
3. di determinare per l'anno 2018 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI):

CATEGORIA	DESCRIZIONE	Q.F.
2	Negozi	3,47
3	Alberghi, locande, pensioni, ristoranti, mense	3,25

4	Collegi, convitti, case di riposo	1,18
5	Abitazioni	1,18
6	Esercizi commerciali	3,47
7	Uffici professionali	3,47
8	Teatri, circoli, sale da ballo	3,47
9	Stabilimenti industriali	2,32
10	Scuole e uffici	0,61
101	Esente di tassazione	0,00

4. di dare atto che, a decorrere dal 1^o gennaio 2014, le riduzioni della TARI sono quelle previste dal Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 31/07/2014;
5. di dare atto che le aliquote e le detrazioni decorrono dal 1^o gennaio 2018;
6. di dare atto che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 Legge 147/2013.
7. di stabilire le seguenti scadenze di versamento della TARI per l'anno 2018:
 - n. 3 rate con scadenza: 31.07.2018
 - 30.09.2018
 - 30.11.2018
8. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Con separata votazione, unanime e favorevole il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., trattandosi di atto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione.

Del che si è redatto il presente verbale che, osservate le prescritte formalità viene sottoscritto

Il Sindaco
F.to GIOVANDO Giacomo Antonio

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Claudio Riccardo GIACHINO

PARERI (art. 49 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.)

Sulla proposta di deliberazione approvata è stato espresso parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in ordine alla regolarità:

TECNICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GIOVANDO Giacomo Antonio

CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
F.to GIOVANDO Giacomo Antonio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e art. 32 L. 69/2009)

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno **13/04/2018** all'Albo Pretorio Virtuale di questo Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, c. 1, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'art. 32 della L. 69/2009.

Cintano, li 13/04/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Claudio Riccardo GIACHINO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Virtuale del Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

Cintano, li 23/04/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Claudio Riccardo GIACHINO

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Cintano, 13/04/2018

Il Segretario Comunale
Dr. Claudio Riccardo GIACHINO
